

**SCHEMA DI CONVENZIONE CON L’AFFIDATARIA PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA’ CINOTECNICHE PRESSO L’AREA VERDE (CAMPO DA CALCIO) SITO IN VIA
ARRIVABENE N. 6 NELLA FRAZIONE DI GAVELLO**

* * * * *

omissis parte introduttiva

Premesso che :

- il Comune di Mirandola è proprietario dell’area a raso di via Arrivabene n. 6 a Gavello, frazione di Mirandola, già impiegato come campo da calcio e ora dismesso e non utilizzato;
- tale area è distinta al NCEU del Comune di Mirandola ai mappali 60-62 e 63 del foglio 39;
- il Comune di Mirandola intende riservare quest’area per lo svolgimento di attività sportive cinotecniche, impostate sul binomio cane – conduttore, tanto per pratiche di allenamento, quanto per l’effettuazione di iniziative parte al pubblico.

Ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1) – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2) – OGGETTO

- 1 Il Comune di Mirandola concede all’affidataria la gestione e l’utilizzo dell’area verde, già campo da calcio, situato in Arrivabene n. 6 a Gavello. L’area affidata non comprende la strada di accesso e passaggio per recarsi all’edificio religioso sita in posizione contigua all’area stessa.
2. L’area è concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto all’affidataria.
3. Alla presente convenzione non si applica la normativa, né generale né speciale, in materia di locazione ed affitto.

ART. 3) – DURATA

1. La durata della concessione è stabilita fino al 31.12.2026 con decorrenza dall' 1.7.2024.
2. Il contratto potrà essere eventualmente rinnovato per il periodo di anni due (2), purché nel periodo precedente l'affidataria abbia eseguito il contratto in modo soddisfacente, permanga la necessità, la convenienza, la possibilità normativa e l'opportunità di continuare ad avvalersi di tali servizi, venga adottato uno specifico provvedimento di rinnovo, prima della scadenza e si provveda alla stipulazione del contratto di rinnovo nella stessa forma del contratto originario.
3. Il Comune di Mirandola potrà revocare o sospendere temporaneamente la presente convenzione a sua totale discrezione e in qualunque momento per motivi di pubblica utilità e di importanza cittadina, senza alcuna possibilità di rivalsa, o di risarcimento danni e/o indennità da parte dell'affidataria.

ART. 4) – CANONE

L'affidataria è assoggettata al pagamento di un corrispettivo annuo pari a euro 1.000,00, fuori campo iva, quale canone di concessione, da corrispondere in un'unica soluzione da parte del concessionario entro il 31 maggio di ogni anno. Per l'anno 2024 il canone dovrà essere corrisposto entro il 30 settembre.

ART. 5) – OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIA

1. L'affidataria si obbliga a:

> utilizzare gli spazi all'interno dell'area concessa per lo svolgimento di tutte le proprie attività ed iniziative sportive di carattere cinotecnico, ovvero quelle attività incentrate sul binomio cane-conduttore. Queste attività dovranno svolgersi secondo la programmazione specificata in dettaglio nella relazione presentata nella manifestazione d'interesse.

> utilizzare l'area in modo corretto, osservando tutte le norme di sicurezza, sorveglianza, igiene e sanità richieste dall'attività svolta, e rispettando altresì i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia che siano richieste dalla natura dell'impianto;

> in caso di manifestazioni ed eventi aperti al pubblico, rispettare in maniera puntuale e rigorosa norme di leggi o regolamenti in ordine all'affluenza di pubblico e al numero del personale utilizzato, curando la formazione dello stesso ai fini della prevenzione antincendio come indicato dal D. Lgs 81/08, nonché delle norme di sicurezza sulla prevenzione degli infortuni e di tutte quelle che, se inapplicate, possono determinare l'insorgenza di responsabilità civile;

> consentire ed agevolare eventuali visite alla struttura che tecnici, funzionari o incaricati dal Comune di Mirandola riterranno di effettuare, fermo restando in capo all'affidataria tutte le relative responsabilità.

> impiegare personale nel pieno rispetto degli obblighi contributivi previdenziali e di assistenza e di quelli relativi al pagamento delle imposte e tasse previsti dalla legislazione vigente, sollevando comunque il Comune da ogni responsabilità in merito;

2. Sono a carico dell'affidataria le spese per i consumi di luce ed acqua, che dovessero eventualmente insorgere in caso di montaggio, a proprie cura e spesa, di tensostruttura o struttura prefabbricata removibile simile all'interno dell'area in oggetto. L'affidataria dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della concessione. Sono altresì a carico dell'affidataria eventuali imposte, tasse e tributi dovute per l'esercizio dell'attività, ivi compresa la tassa rifiuti, la tassa pubblicità relativamente alle iniziative pubblicitarie effettuate dall'affidataria.

3. Sono a carico dell'affidataria tutti gli interventi e le relative spese di pulizia all'interno dell'area concessa, nonché la gestione del verde presente (sfalcio).

ART. 6) – MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE ED ALTRI INTERVENTI

1. Sono a carico dell'affidataria tutti gli interventi e le relative spese per le manutenzioni ordinarie, programmate ed imprevedute, all'interno dell'area concessa.

2. L'affidataria provvederà a comunicare, per e-mail, al Comune di Mirandola ogni intervento di manutenzione ordinaria effettuato sulla struttura;

3. Sono a carico del Comune tutti gli interventi e le spese per la programmazione, la progettazione e la realizzazione delle manutenzioni straordinarie all'interno dell'area. L'affidataria non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, miglioria inerenti l'area concessa, che l'Amministrazione intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno.

4. L'affidataria provvederà a sostenere direttamente e interamente ogni spesa relativa ad interventi di sistemazione e di dotazione attrezzature per il funzionamento quest'area, come da proposta progettuale presentata, senza che il Comune debba sostenere alcun onere al riguardo;

5. Resta altresì in capo all'affidataria ogni spesa relativa all'eventuale montaggio e funzionamento di tensostruttura o prefabbricato come menzionato al precedente art. 5)

ART. 7) – SUBCONCESSIONE E MODIFICAZIONI DELL’IMPIANTO

1. L’affidataria non potrà sub-concedere in tutto o in parte, fatta eccezione per le concessioni temporanee ed episodiche, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della concessione in oggetto senza apposita formale autorizzazione del Comune di Mirandola.

2. Non potranno in alcun modo essere apportate innovazioni e modificazioni dall’affidataria all’area oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale del Comune di Mirandola.

ART. 8) – RESPONSABILITÀ

1. L’affidataria , per quanto di propria competenza, esonera espressamente il Comune di Mirandola da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare da fatti dolosi o colposi conseguenti alle proprie attività svolte nell’area concessa.

2. L’affidataria è viceversa responsabile, a termini di legge e senza riserve ed eccezioni, dei danni che dovessero derivare a terzi ed al Comune in dipendenza della conduzione della struttura e dei beni in genere in concessione.

3. L’affidataria manleva altresì il Comune di Mirandola da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alla custodia dei beni mobili che verranno collocati nell’area concessa.

ART. 9) – RISOLUZIONE E RECESSO

1. In caso di inadempimento grave di uno o più obblighi della presente convenzione, il Comune di Mirandola potrà dichiarare la risoluzione del presente contratto se entro il termine di un (1) mese a partire dalla data di ricevimento della contestazione fatta pervenire all’affidatario a mezzo lettera raccomandata, questa non ripristini le condizioni come da convenzione.

2. Qualora l’affidataria intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso a mezzo lettera raccomandata almeno tre (3) mesi prima.

ART. 10) – PROTOCOLLI D’INTESA

Le parti concordano che specifici punti della presente convenzione potranno essere oggetto di puntuali e successivi protocolli d’intesa, ad integrazione, completamento e/o modifica della stessa.

ART. 11) – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia applicabili al presente atto.
2. Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Qualora ciò non sarà possibile, ogni controversia sarà deferita al giudizio di tre arbitri nominati, uno dal Comune, uno dalla Concessionaria e uno dal Presidente del Tribunale di Modena.
3. Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione sono a carico dell'affidataria



39
2

39
3

40
348

40
349

40
364

40
364

40
364

39
72

39
62

40
347

40
73

40
74

40
59

40
61

40
62

40
75

40
76

40
77

40
79

40
80

40
81

40
84

40
277

40
345

39
64

39
93

39
94

39
72

39
63

39
60

40
78

40
77

40
79

40
80

40
81

40
84

40
277

40
345

39
69

39
70

39
71

39
108

39
74

39
76

39
75

39
107

39
92

40
88

40
276

39
66

39
78

39
67

39
71

39
86

39
133

39
76

VIA ARRIVABENI MARIO

VIA GAZZI ITALO